



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 86

Interessi per il ritardato pagamento

Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del sei per cento semestrale commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile. Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82.

Versione in vigore dal 27 luglio 1978 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 settembre 1982 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	II — Rapporto doganale
Capo	V — Riscossione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-86-interessi-per-il-ritardato-pagamento/versione/12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it